

TITOLO PRIMO

SCOPO E NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

L'Associazione Artigiana di Mutuo Soccorso, fondata nel 1888, ha sede in Martina Franca alla Piazza Plebiscito, 17.

E' una libera associazione riconosciuta che opera nella disciplina delle leggi dello Stato e **precisamente da quanto stabilito dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 nr. 117 e successive modificazioni ed integrazioni per gli Enti del Terzo Settore ed in particolare per le A.P.S.**, di quelle della lealtà, dell'amicizia, della fraternità, del lavoro e si ispira ai principi dettati dalla Costituzione Italiana ed in particolare dagli Art. 3 (uguaglianza sociale), 33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento), 35 (La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e cura la formazione, l'elevazione professionale dei lavoratori), 45 (la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata).

Intende perseguire in forma associata il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa in attuazione degli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 quarto comma della Costituzione.

Esercita, in via esclusiva, attività di interesse generale, per il perseguimento senza scopi di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e **promozione** sociale.

L'Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro.

L'Associazione Artigiana di Mutuo Soccorso è Associazione di Promozione Sociale (APS). **L'attività sociale è svolta mediante volontariato non retribuito. E' prevista la sola possibilità del rimborso spese eventualmente sostenute (Decreto Legislativo 117/2017).** Per lo svolgimento, in favore dei propri soci e dei loro familiari, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. La denominazione sociale per brevità conterrà l'acronimo APS. **Tutte le cariche sociali sono gratuite e non comportano alcuna**

retribuzione. Per le cariche sociali, nel caso di spese relative allo svolgimento del proprio mandato associativo, è previsto un rimborso delle sole spese.

L'Associazione avrà durata sino al 2350.

Nel caso di impiego di personale dipendente allo stesso sarà assicurata una retribuzione prevista dalle leggi e dal CCNL di categoria. Al personale dipendente saranno versati i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori previsti dalla legge.

Articolo 2

L'associazione ha quale scopo le attività di interesse generale di cui all'art.5 del Decreto Legislativo 117/2017. In particolare:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, nonché editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Inoltre promuove eventuali attività diverse da quelle di cui art.5 che saranno disciplinate come previsto dall'art.6 del D.Legs.117/2017 quali;

- promuovere l'elevazione morale e sociale dei soci;
- favorire la maturazione di una progredita coscienza civica;
- perfezionare le capacità tecniche e professionali del lavoro;
- salvaguardare e rivalutare i mestieri liberi e creativi in via di estinzione;
- organizzare nuove forme di mutualità al passo con i tempi;

- potenziare e diffondere fra i soci il sistema delle assicurazioni integrative;
- adoperarsi per il miglioramento delle condizioni esistenziali e sociali dei soci;
- promuovere l'assistenza sanitaria e altri servizi sociali;
- perseguire altri scopi che vengono proposti dall'assemblea anche per prestazioni previdenziali a favore dei soci;
- costituire, a richiesta del socio un conto individuale per la creazione di un fondo di anzianità da devolvere in suo favore secondo la regolamentazione interna;
- concedere agevolazioni ai soci per previdenze economiche anche con forme di anticipazione da rimborsare secondo le modalità previste dal regolamento;
- estendere tali provvidenze ai familiari a carico dei soci secondo quanto previsto ai fini IRPEF;
- alimentare il sano ed educativo impiego del tempo libero anche per i giovani;
- coltivare il mutuo soccorso fra i soci con le più opportune iniziative adeguate ai tempi e ai modelli sociali in trasformazione;
- incrementare la solidarietà umana ideale e come attività;
- promuovere l'assistenza morale e materiale ai soci nei limiti delle concrete possibilità del bilancio associativo.



[Handwritten signature]

TITOLO SECONDO

IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

Il patrimonio dell'Associazione appartiene a tutti i soci ed inalienabile. Esso è costituito da beni mobili, immobili e titoli di proprietà, serve esclusivamente alla realizzazione degli scopi indicati nell'Art.2 e per eventuali evenienze straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo, previa approvazione della Assemblea Generale dei soci.

All'incremento del patrimonio sociale concorrono i proventi derivanti;
dalla quota di ammissione;

- dai contributi dei soci per giuochi, iniziative sociali ecc.;
- dai contributi annuali, dalle penalità e delle sanzioni;
- dagli interessi del denaro sociale e da eventuali rendite o frutti di beni sociali;
- dai beni mobili o immobili donati senza vincoli, senza riserve e destinazioni particolari, da enti o da privati per atti *inter vivos o mortis causa* ;
- dai contributi dei soci per concessioni di strutture su cui gravano i diritti dell'associazione. L'Associazione per procurarsi i mezzi e gli strumenti necessari per l'attivazione dei propri fini, può promuovere iniziative ed organizzare attività deliberate formalmente dal consiglio, che possono integrare le normali attività sociali.
- **In caso di estinzione o scioglimento il Patrimonio sarà destinato secondo quanto disposto dall'art. 56 del presente Statuto**



Articolo 4

L'anno amministrativo dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo deve essere a disposizione dei soci per almeno 10 (dieci) giorni prima della data di discussione in Assemblea Generale da tenersi entro il mese di febbraio.

TITOLO TERZO

I SOCI

Articolo 5

Possono essere ammessi al sodalizio tutti coloro che presentino regolare domanda, purché abbiano i seguenti requisiti:

- siano cittadini italiani o equiparati;
- godono di diritti civili e politici;
- non siano nella condizione di socio precedentemente espulso dalla medesima Associazione;
- siano di buona condotta ed accertata moralità;
- non abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso, sempre che non sia intervenuta la riabilitazione.

I soci possono altresì presentare domanda per propri figli minorenni i quali ultimi assumono la qualifica di aspiranti soci.

E' data possibilità di associare Enti del 3^a settore e altri Enti senza scopo di lucro ex art 35 c.3 D.Legs.117/2017.

Articolo 6

La domanda di ammissione costituisce accettazione incondizionata delle disposizioni dello statuto ed impegna al rispetto delle deliberazioni degli organi sociali.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- autocertificazione con dati anagrafici;
- autocertificazione attestante quanto previsto dall'Art. 5;
- due fotografie;

Prima dell'ammissione la Commissione di Vigilanza procederà agli accertamenti necessari alla ammissibilità del socio e riferirà le sue conclusioni in forma scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 7

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

La votazione ha luogo con scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri presenti.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'X' shape.

L'ammissione è notificata all'interessato dal presidente dell'Associazione, anche a mezzo raccomandata.

Ai richiedenti non ammessi sarà inviata, entro 15 (quindici) giorni dalla delibera, una lettera di non ammissione.

Avverso la decisione di non ammissione, il richiedente candidato socio, potrà proporre, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Collegio dei Probiviri che deciderà nei 90 giorni successivi.

Avverso il giudizio del Collegio dei Probiviri sarà possibile proporre ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. I soci ammessi sono iscritti nel libro dei soci a cura dell'organo amministrativo.

L'iscrizione nel libro dei soci avviene contestualmente e con decorrenza dalla delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Tutti i soci, senza alcuna distinzione e discriminazione di sesso e di condizione sociale sono elettori ed eleggibili alle varie cariche sociali, secondo le norme del presente statuto, e ad ogni altra commissione deliberata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale. In ogni organo sociale deve essere assicurata la presenza di uomini e donne. L'anzianità di iscrizione decorre dalla data di saldo della quota di ammissione.

Tutti i soci hanno altresì diritto:

di usufruire dei vantaggi e delle provvidenze di solidarietà e di crescita culturale e civile, promosse

o proposte dal Consiglio Direttivo, in condizione di assoluta uguaglianza;

essere candidati ed eleggibili;

di manifestare liberamente le proprie opinioni con la parola e con lo scritto.

Hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti nel libro degli Associati in regola con la cassa sociale.

I neo associati avranno diritto di voto se in regola con la cassa sociale e decorsi tre mesi dalla iscrizione nel libro dei soci (art. 24 c.1 D.Lgs 117/2017)



Articolo 9

Ogni socio deceduto ha diritto al funerale con un contributo dell'Associazione e alla tumulazione nelle Cappelle Gentilizie, secondo le norme deliberate dal Consiglio Direttivo e nel rispetto delle leggi mortuarie.

Articolo 10

Il saldo regolare delle quote di ammissione, annuali, straordinarie e per concessioni varie, nei tempi e nei modi previsti dal presente statuto e dalle delibere degli organi sociali, è condizione essenziale e inderogabile per il pieno godimento dei diritti associativi.

Articolo 11

Tutti i soci hanno il dovere di osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali ed inoltre sono tenuti:

a contribuire al progresso dell'Associazione in ragione delle loro capacità e delle possibilità individuali;

ad adempiere alle funzioni sociali a cui vengano eventualmente eletti con diligenza, zelo, correttezza e senza alcun corrispettivo;

a partecipare al corteo al cimitero nella commemorazione dei defunti.

Il Consiglio Direttivo potrà concedere **rimborsi spese** ai soci per attività regolarmente deliberate e documentate.

Ai cortei, sia gli uomini che le donne, dovranno, in generale, partecipare con abbigliamento scuro. Per particolari evenienze il Consiglio Direttivo potrà deliberare, a maggioranza semplice, l'obbligo di uno specifico abbigliamento.

Articolo 12

I soci che non parteciperanno alle attività sociali previste al comma 3 dell'Articolo 11 sono soggetti a penalità. Sono esonerati da queste i soci che:

- abbiano compiuto il 75° anno di età con 30 anni d'iscrizione sodalizio;
- siano malati inamovibili;
- abbiano 50 (cinquanta) anni d'iscrizione al sodalizio;

E' condizione imprescindibile di esonero una comunicazione fatta con largo e congruo anticipo.

Articolo 13

I soci perdono la loro qualifica e vengono quindi radiati, senza diritto di rimborso dei contributi comunque versati, per dimissioni, per morosità e per espulsione.

I soci radiati perdono tutti i diritti sulle concessioni relative alle cappelle gentilizie, previo equo indennizzo determinato dal Consiglio Direttivo. Tali concessioni sono personali e non trasmissibili.

Articolo 14

I soci dimissionari possono essere riammessi dopo aver chiarito con il Consiglio Direttivo le ragioni delle loro dimissioni.

Articolo 15



Sarà ritenuto correntista il socio in regola con i pagamenti verso la cassa sociale al 31 dicembre del precedente anno solare. I soci che non abbiano provveduto ai versamenti dei contributi, delle penalità, delle sanzioni e delle eventuali spese sostenute dall'Associazione e di quant'altro richiesto dal Consiglio Direttivo, nei termini stabiliti, sono considerati "morosi".

Essi perdono il godimento dei diritti sociali e sono radiati quando non si siano messi in regola con la cassa sociale o siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'insolvenza da effettuarsi con raccomandata A/R anche tornata al mittente per ogni e qualsiasi ragione, con sms, con mail, WhatsApp o altro strumento social e sempre che non sussistano gravi ed eccezionali ragioni ostative.

Il Consiglio Direttivo ratifica l'elenco dei soci radiati per morosità. I morosi ed i dimissionari radiati, qualora formulano domanda di riammissione, assumono l'anzianità a partire dalla data di perfezionamento della nuova qualità di socio



Articolo 16

L'espulsione del Socio viene inflitta:

- per effetto di sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- per controversie giudiziarie contro l'Associazione senza prima aver fatto ricorso allo speciale arbitrato del Collegio dei Probiviri e comunque contro le decisioni dello stesso;
- per abituali atti di indisciplina, di insubordinazione, di violenza fisica e morale, di comportamento incivile, risultanti da tre provvedimenti disciplinari nell'arco di due anni;
- per azioni che ledono gli interessi materiali e morali dell'Associazione;
- per violazione dolosa degli obblighi derivanti dagli incarichi sociali;

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo in seduta straordinaria ed è comunicata all'interessato entro cinque giorni con lettera raccomandata. Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo il socio espulso può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'avviso.

Articolo 17

Il Collegio dei Probiviri deve chiedere la documentazione, sentire in contraddittorio il socio ed eventuali altri soci, acquisire direttamente, ma sempre riservatamente, elementi di prova a favore o a carico dell'interessato.

Il Collegio dei Probiviri decide con deliberazione regolarmente verbalizzata.

Se il Collegio dei Probiviri accoglie il ricorso, annulla contemporaneamente la deliberazione di

espulsione adottata dal Consiglio Direttivo, altrimenti anche con diversa motivazione, conferma definitivamente il provvedimento di espulsione.

Se il ricorso viene respinto, il Presidente, a cui il Collegio dei Probiviri trasmetterà gli atti entro una settimana, disporrà la definitiva espulsione dando incarico al Segretario di radiarlo dal registro dei soci, esponendo la comunicazione all'albo sociale e contemporaneamente facendo notificare all'interessato il deliberato del Collegio dei Probiviri.

Se il ricorso viene accolto, il socio interessato viene sollevato da ogni accusa relativa al procedimento di espulsione e recupera la pienezza dei suoi diritti e doveri di socio senza alcuna riserva oggettiva e soggettiva, né ulteriore ragione di doglianza o titolo ad azione alcuna a causa del provvedimento disciplinare. Il socio reintegrato viene immediatamente reinvestito della carica sociale che eventualmente ricopriva.



Articolo 18

Ai soci che manchino ai doveri sociali o che offendano la disciplina, il decoro, la morale sociale o le istituzioni, sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1 AMMONIZIONE** per mancanza di rispetto ai componenti degli organi sociali;
- 2 ALLONTANAMENTO DALL'ASSEMBLEA** per atti, fatti, parole che turbino il regolare andamento della stessa;
- 3 SOSPENSIONE FINO AD UN MESE** per oltraggio ai componenti degli organi sociali, per offesa e al decoro personale dei soci, per offesa alle istituzioni democratiche italiane, per violazione colposa di obblighi derivanti da incarichi sociali;
- 4 SOSPENSIONE FINO A SEI MESI** in caso di recidiva per le motivazioni indicate al paragrafo precedente.

L'ammonizione e l'allontanamento dall'Assemblea sono inflitte dal Presidente dell'Associazione; la sospensione fino ad un mese o fino a sei mesi è deliberata dal Consiglio Direttivo in seduta straordinaria e pubblicata all'albo sociale.

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, al Collegio dei probiviri entro trenta giorni con lettera raccomandata.

Il Collegio dei Probiviri istruisce il procedimento a carico del socio entro venti giorni dal ricevimento del ricorso e provvede alla decisione, dopo la fase istruttoria, almeno entro sessanta giorni.

Copia della decisione, con la motivazione, dovrà essere trasmessa dal Presidente del Collegio dei Probiviri al Consiglio Direttivo oltre che all'interessato, entro trenta giorni dalla data della decisione.

TITOLO QUARTO

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 19

Sono organi dell'Associazione:

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI	(ORGANO SOVRANO)	IL
PRESIDENTE	(ORGANO RAPPRESENTATIVO)	IL
CONSIGLIO DIRETTIVO	(ORGANO AMMINISTRATIVO)	IL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	(ORGANO DI CONTROLLO)	IL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI	(ORGANO GIURISDIZIONALE)	
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA	(ORGANO DI VIGILANZA)	
LA COMMISSIONE ELETTORALE	(ORGANO ELETTORALE)	

La durata degli organi sociali è di quattro anni, tutte le cariche sono volontarie e senza compenso .
Possono essere eletti **tutti** i soci **iscritti regolarmente nel registro dei soci che** non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

La commissione elettorale dura in carica solo per gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali.

Tutti i soci sono rieleggibili alle cariche sociali per un massimo di due mandati *consecutivi* nella stessa carica.
Non possono essere cumulate più cariche negli organi sociali.



TITOLO QUINTO

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 20

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ad essa sono demandate le decisioni sulle questioni che investono l'andamento dell'Associazione e comunque di quant'altro non risulta essere attribuito ad altri organi. **E' competente per la nomina e la revoca dell'organo Direttivo ex art.25 D.Legs. 117/2017.Ciascun Associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato potrà rappresentare mediante delega tre soci.** Le adunanze dell'assemblea sono "ordinarie" e "straordinarie".

Articolo 21

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- entro il mese di febbraio approva il conto consuntivo **e il bilancio sociale.**
- nella prima decade del mese di aprile discute ed approva il bilancio preventivo presentato da parte dell'Amministrazione in carica;
- delibera, inoltre, in merito all'acquisto o all'alienazione dei beni immobili, all'accettazione di lasciti e donazioni;
- ratifica l'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 22

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine a:

- modifiche dello statuto sociale;
- elezioni anticipate;
- autorizzazione al Presidente a resistere in giudizio;
- **delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo;**
- **delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;**
- su quant'altro non previsto nello statuto sociale.

Le assemblee in via straordinaria sono fissate e convocate dal Presidente anche su richiesta a quest'ultimo da parte di:

- la maggioranza del Consiglio Direttivo;
- almeno 200 (duecento) soci in regola con i pagamenti verso la cassa sociale;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio dei revisori dei conti su argomenti di materia contabile;

L'assemblea **ordinaria** è valida:

- in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei soci nel pieno godimento dei diritti sociali;



X

- in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti che siano nel pieno godimento dei diritti sociali.

L'assemblea straordinaria è valida:

- in prima convocazione se sono presenti due terzi dei soci nel pieno godimento dei diritti sociali;
- in seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo la prima, se sono presenti la metà dei soci nel pieno godimento dei diritti sociali;
- in terza convocazione, da tenersi un'ora dopo la seconda, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti che siano nel pieno godimento dei diritti sociali;

In deroga a quanto innanzi:

- Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 23

La convocazione dell'Assemblea sia "ordinaria" che "straordinaria", unitamente all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente anziano.

Della convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie è dato avviso, oltre che nell'albo sociale, con l'affissione in città di manifesti almeno sette giorni prima della data di convocazione.

In caso di assemblea straordinaria richiesta a norma dell'art.22, comma 2, qualora il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice presidente anziano non provveda a tali convocazioni nel termine di due mesi, vi provvederà entro 15 (quindici) giorni successivi, il presidente del Collegio dei Probiviri.

La mancata attuazione di un provvedimento dovuto, qual è la convocazione dell'assemblea, costituirà presupposto per l'inizio di un provvedimento disciplinare a carico del Presidente o di chi ne fa le veci.

Articolo 24

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione con l'assistenza del segretario Amministrativo, a cura del quale è redatto il verbale da inserire nell'apposito libro delle deliberazioni dell'assemblea. In caso di assenza, il Presidente è sostituito da uno dei due Vice Presidenti in ordine di anzianità di iscrizione e, in caso di assenza di questi ultimi, dal Consigliere più anziano per iscrizione al sodalizio.

In mancanza del Segretario questo viene sostituito da un socio designato da chi svolge le funzioni di Presidente. L'assemblea ordinaria è valida:

- in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei soci nel pieno godimento dei diritti sociali;
- in seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti che siano nel pieno godimento dei diritti sociali.
- Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

- **Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.**

Per la validità delle deliberazioni, salvo che lo statuto non preveda una maggioranza qualificata, è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto le proposte e le richieste, gli ordini del giorno e le mozioni presentate si intendono respinte.

In caso di proposte presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo, questo si asterrà dalla votazione relativa alla proposta. Non possono partecipare alla discussione e alle votazioni i soci sottoposti a provvedimento disciplinare definito di sospensione per il tempo della sospensione stessa. Il socio assente **può** essere rappresentato per delega. Le deliberazioni, adottate dall'assemblea secondo le regole previste, vengono pubblicate in sintesi nell'albo sociale ed entrano in vigore al quinto giorno dopo la loro approvazione, in casi urgenti anche il giorno successivo.

Articolo 25

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione in assemblea se non è inserito nell'ordine del giorno. Nelle "varie ed eventuali" il socio può presentare proposte da mettere ai voti da parte del Presidente all'Assemblea su questioni che riguardano argomenti le cui competenze sono attribuite all'assemblea e che non siano contrari alle norme statutarie e regolamentari. Le proposte dei soci approvate dall'assemblea sono poste all'ordine del giorno dell'assemblea successiva.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'J' followed by a cross-like mark.

TITOLO SESTO

IL PRESIDENTE

Articolo 26

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione anche di fronte a terzi nei rapporti civili, sociali e giuridici ed ha la firma dell'Associazione;

- viene eletto dai soci a seguito di regolare consultazione elettorale;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea generale dei soci ordinaria e straordinaria;
- disciplina i lavori consiliari assembleari concedendo unicamente la parola sugli argomenti all'ordine del giorno;
- è obbligato a controllare e sottoscrivere tutti gli atti dell'Associazione, compresi i verbali "consiliari" ed "assembleari";
- provvede all'applicazione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea generale dei soci;
- in caso di particolari urgenze e solamente nella impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo il Presidente può adottare provvedimenti immediati nei limiti della disponibilità di spesa deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delega il vice presidente anziano a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni, decadenza o altro il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente più anziano per iscrizione al sodalizio fino alla fine del mandato elettorale previsto.

Articolo 27

In virtù dell'articolo 1, penultimo comma, i soci che occupano cariche politiche istituzionali **possono** candidarsi alle cariche sociali.



TITOLO SETTIMO
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 28

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente dell'Associazione;
- due Vice Presidenti;
- un Direttore;
- tredici Consiglieri;



Articolo 29

Il Consiglio Direttivo ha funzione amministrativa. In particolare i compiti del consiglio sono:

- dirigere l'attività generale e amministrativa dell'Associazione;
- programmare le attività interne ed esterne per l'attuazione degli scopi dell'Associazione nei limiti delle disponibilità di cassa e delle previsioni di entrata. Nessun investimento straordinario può aver luogo senza copertura finanziaria salvo approvazione dell'Assemblea convocata straordinariamente;
- stabilire le convocazioni delle assemblee dei soci e compilare l'ordine del giorno;
- deliberare in merito ai mandati di pagamento; riscossioni o conversioni dei titoli alle date di scadenza;
- compilare e presentare all'assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo con le relative relazioni esplicative nei termini dell'articolo 21;
- esaminare e deliberare su proposta della Commissione di Vigilanza in merito alle domande di ammissione;
- deliberare in merito alle domande di recesso ed esclusioni dei soci;
- prendere atto dell'elenco dei soci morosi e quantificare l'entità dell'oblazione dovuta;
- deliberare su cerimonie, festeggiamenti, commemorazioni ed iniziative varie e stabilire le modalità di svolgimento;
- istruire le pratiche relative alle proposte di nomina dei presidenti onorari, soci onorari benemeriti;
- deliberare sui provvedimenti disciplinari di propria competenza;
- preparare e trasmettere al Collegio dei Probiviri tutti gli atti relativi ai procedimenti e provvedimenti disciplinari adottati ed accettarne i deliberati senza possibilità di reclamo;
- concedere grazia a quei soci che hanno in corso procedimenti disciplinari, eccetto che nell'ultimo semestre di scadenza delle cariche sociali;

- prendere iniziative, in casi straordinarie urgenti, volte alla salvaguardia del patrimonio economico e morale dell'Associazione;
- deliberare di corrispondere gratifiche, indennità o compensi ai soci che prestino opere particolari.

Il Direttore è organo sociale eletto in seno al Consiglio Direttivo. Coordina le attività decise e delegate dal Consiglio operando le scelte per realizzarle. Ha il compito di ottimizzare le attività dell'Associazione, in particolare corsi per la crescita formativa dei propri soci, in maniera da rendere gli obiettivi efficaci e funzionali all'oggetto associativo. Per svolgere tale attività deve collaborare col Presidente. In tale veste formula al Presidente anche proposte di non sua esclusiva competenza. La carica non è soggetta a vincoli di mandato e può essere revocata in qualsiasi momento dal Presidente su delibera della maggioranza del Consiglio.

Articolo 30

Il consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci:

In seno al Consiglio Direttivo, organo di amministrazione, vi è il Segretario che ha il compito materiale della tenuta dei libri sociali: dei libri degli associati, dei libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui trascrive i verbali redatti anche per atto pubblico (art 15 c.1 lett. a) b) D.Lgs. 117/2017) e del registro dei volontari (art. 17 del Decreto Legs.117/2017). L'aggiornamento dei libri Sociali: libro dei volontari, delle adunanze, delle deliberazioni dell'organo amministrativo, degli associati saranno effettuati sempre a cura del Segretario con cadenza almeno quindicinale. I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo (collegio dei revisori dei conti) e del collegio dei proboviri e, comunque, di qualsiasi altro organo sociale (Commissione di Vigilanza, Commissione elettorale) saranno tenuti ed aggiornati entro sette giorni a cura dello stesso organo a cui si riferiscono (art. 15 c.2 lett c) D. Lgs. 117/2017). Per quanto specificatamente previsto, l'attività di volontariato anche non occasionale dovrà svolgersi secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

- Si riunisce almeno una volta al mese e comunque quando lo ritenga opportuno il Presidente. Può altresì essere convocato su richiesta della maggioranza dei consiglieri;
- nei termini del precedente comma il Consiglio verrà convocato dal Presidente entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta che dovrà essere accompagnata dalla motivazione;
- nessun argomento può essere discusso se non è compreso l'ordine del giorno;
- ogni consigliere nelle "varie" può avanzare delle proposte su materie di pertinenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere approvate o respinte dal Consiglio stesso. Le proposte approvate dovranno essere inserite nell'ordine del giorno dei lavori consiliari della seduta successiva;
- i componenti del Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente responsabili degli atti ai quali ciascuno abbia partecipato con voto favorevole;
- a termine di ogni seduta dovrà essere redatto, a cura del Segretario, un regolare verbale che sarà letto e sottoscritto da tutti i consiglieri presenti;

- i consiglieri assenti alle riunioni del Consiglio hanno l'obbligo di prendere visione dei deliberati adottati;
- i consiglieri che si siano assentati ingiustificatamente per tre volte consecutive decadono automaticamente dall'incarico.
- I Consiglieri, per motivi di salute, possono fare comunicazione di dimissioni al Presidente.



[Handwritten signature]

TITOLO OTTAVO

IL SEGRETARIO

Articolo 31

Il segretario è membro elettivo.

Non può essere un lavoratore dipendente e non ha alcun limite di mandati.

Il segretario ha l'obbligo di:

- assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- curare sotto la vigilanza del Presidente tutti gli adempimenti fiscali del sodalizio;
- compilare e sottoscrivere sotto la vigilanza del Presidente i verbali delle assemblee generali dei soci e delle riunioni consiliari;
- curare la regolare tenuta degli archivi, del registro di protocollo, dello schedario e del registro storico dei soci, del registro d'inventario e dei registri delle cappelle gentilizie;
- procedere all'effettuazione della cassatura coadiuvato dal cassiere;
- compilare e sottoscrivere congiuntamente al Presidente gli atti della vita amministrativa dell'Associazione;
- avere cura dei comunicati e degli avvisi da affiggere all'albo sociale;
- curare gli avvisi di convocazione e le notifiche degli atti dovuti;
- assicurare la veridicità del contenuto degli atti da lui redatti;
- rendere esecutive le deliberazioni delle assemblee, del consiglio, del Presidente, del Collegio dei probiviri della Commissione di Vigilanza.

Qualora il segretario sia assente per indisponibilità temporanea, il Consiglio Direttivo nomina un sostituto. Il segretario non ha diritto al voto nelle sedute consiliari.

TITOLO NONO

IL CASSIERE

Articolo 32



Il cassiere è membro elettivo, egli ha il compito di:

- effettuare tutte le operazioni di cassa autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- provvedere all'emissione dei mandati di pagamento che, in duplice esemplare, devono risultare sottoscritti dal Presidente, da un Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo e da se medesimo;
- curare la tenuta dei libri contabili aggiornati dal Segretario;
- provvedere con sollecitudine al versamento delle somme riscosse all'istituto di Credito designato dal Consiglio Direttivo;
- coadiuvare il segretario nelle operazioni della cassatura;
- il cassiere non ha diritto al voto nelle sedute consiliari.

Articolo 33

Il cassiere è responsabile di riscontrate irregolarità contabili, di distrazione o sottrazione del denaro associativo.

Qualora il Presidente, il Consiglio Direttivo o i Revisori dei Conti rilevino delle irregolarità, inesattezze o inadempienze gravi, il Consiglio Direttivo procederà immediatamente alla contestazione degli addebiti, con invito alla regolarizzazione della contabilità e al recupero delle somme entro tempi definiti. Contemporaneamente per ragioni cautelari il cassiere sarà sospeso e le relative funzioni saranno affidate, previo inventario, ad un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo. Se nel tempo assegnatogli il cassiere non avrà provveduto all'integrale regolarizzazione degli atti e del denaro sociale, si procederà alla destituzione ed alla nomina di un nuovo cassiere proposto dal Consiglio Direttivo era ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Resta sempre salvo l'obbligo della denuncia all'autorità per reati commessi in danno al sodalizio o ai soci del cassiere o di chiunque altro, socio o non socio abbia contribuito a sottrazioni o vuoti di cassa.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a cross-like stroke.

TITOLO DECIMO

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 34

Il collegio dei Probiviri è composto da:

- un Presidente che viene eletto dall'Assemblea Generale dei soci la domenica successiva a votazioni durante la cerimonia di insediamento della nuova Amministrazione;
- da n.2 componenti eletti da ciascuna delle due liste prime classificate tra quelle presentate per il rinnovo delle cariche sociali

Il Presidente nomina, tra i componenti, un segretario che ha l'obbligo di verbalizzare l'andamento delle riunioni. Nel Collegio dei Probiviri è obbligatoria la presenza di uomini e donne.

Il Collegio dei Probiviri ha le seguenti attribuzioni:

- per il periodo delle elezioni nomina la Commissione Elettorale;
- è arbitro amichevole per le controversie che possono insorgere nella vita associativa;
- ha l'obbligo di depositare le decisioni emesse secondo le norme statutarie;
- giudica i ricorsi e i provvedimenti disciplinari.

Tutti i soci, possono adire con lettera raccomandata, al Collegio dei Probiviri sulle materie di sua competenza; questi è tenuto ad esaminare il caso esposto entro e non oltre un mese dalla ricezione della raccomandata e a comunicare la decisione sia al mittente che al Consiglio Direttivo. Nelle controversie tra l'associazione e i soci, il Collegio dei Probiviri è formalmente investito dei poteri di Collegio Arbitrale giudicando con autonomia di procedura e secondo il buon senso ai fini prevalentemente conciliativi.



TITOLO UNDICESIMO
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 35

Il collegio dei Revisori dei Conti è costituito da cinque componenti eletti nel modo seguente:

- n.3 dalla lista vincente, di cui uno funge da Presidente e uno da segretario con l'obbligo di verbalizzare l'andamento delle sedute;
- n.2 dalla lista seconda classificata,

Sono eletti nelle forme, nei tempi e nella durata prevista per le elezioni degli Organi Sociali. I revisori dei Conti hanno il compito di esaminare e accertare, sotto il profilo materiale dell'ordine della diligenza e di buona amministrazione:

- i conti di cassa;
- la consistenza dei titoli che costituiscono il patrimonio sociale;
- la regolarità della documentazione delle spese sostenute;
- la regolarità degli ordini di incasso e i mandati di pagamento corredati da fatture o pezze giustificative.

Su tutte le operazioni e i riscontri effettuati, con le relative osservazioni, i Revisori dei Conti sono tenuti a presentare una relazione scritta al Consiglio Direttivo, quando richiesta, ed almeno una volta l'anno a corredo del conto consuntivo. Il collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì il controllo sulla legittimità degli atti contabili dell'Associazione.

- Esamina i bilanci redatti dal Consiglio d'Amministrazione, con facoltà di richiesta di chiarimenti e di correzioni in caso di errori di illegittimità. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha la facoltà di eseguire controlli sugli atti contabili degli amministratori e di riferire per mezzo di una relazione da presentare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci in occasione della discussione del conto consuntivo. IL controllo di cassa sarà effettuato ogni mese.



[Handwritten signature]

TITOLO DODICESIMO
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA

Articolo 36

La Commissione di Vigilanza è organo elettivo E' composta da **tre** membri. La presenza di ambo i sessi è obbligatoria.

Nella prima seduta, nel loro interno, scelgono il Presidente e il Segretario, che ha l'obbligo di verbalizzare l'andamento delle sedute.

La Commissione di Vigilanza ha il compito di:

- osservare e far osservare le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo nelle attività interne del sodalizio;
- tutelare la disciplina dei soci nella sede sociale, nonché l'ordine e la civile compostezza nelle Assemblee, nelle manifestazioni interne e in quelle esterne dell'Associazione;
- controllare lo stato d'indisponibilità dei soci e socie per l'esonero dai cortei sociali;
- esaminare e dare il parere sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- presentare al Consiglio Direttivo rapporti circostanziati a carico dei soci, in casi di indisciplina e incivile comportamento degli stessi nelle manifestazioni interne ed esterne.

La Commissione stessa deve assicurare costantemente il servizio vigilanza nella sede sociale e nelle sale ricreative.



TITOLO TREDICESIMO

DIMISSIONI

Articolo 37

Tutti i soci che ricoprono cariche sociali possono dare le dimissioni dalla loro carica con lettera raccomandata indirizzata al Presidente dell'Associazione ed essere sostituiti dall'Assemblea generale dei Soci convocati in seduta straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Tale assemblea deve essere convocata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni. Qualora si dovesse dimettere la maggioranza assoluta dei Consiglieri (nove) le dimissioni vanno discusse prioritariamente nel Collegio dei Probiviri al fine di ricomporre le divergenze. In caso di permanenza delle dimissioni, il Presidente dei Probiviri convoca e presiede l'Assemblea generale dei soci nella quale esporrà le motivazioni che hanno portato alle dimissioni. L'Assemblea dovrà decidere se sciogliere l'Amministrazione, e con esso tutti gli organi elettivi e indire nuove elezioni oppure sostituire i Consiglieri dimissionari.



TITOLO QUATTORDICESIMO

LE ELEZIONI

Articolo 38

Il rinnovo di tutte le cariche sociali avviene regolarmente ogni quattro anni nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto.

Articolo 39

Nessun socio può candidarsi e ricoprire cariche sociali se non è in regola con quanto previsto dagli articoli 8 e 10 del presente Statuto.

I soci che hanno ricoperto cariche nel quadriennio precedente possono essere rieletti nella stessa carica una sola volta consecutiva nel quadriennio successivo alla prima nomina.

Articolo 40

Il Presidente uscente indice le elezioni nell'assemblea di ottobre ed insedia dal 2 gennaio la Commissione Elettorale nominata dal Collegio dei probiviri e integrata da un rappresentante per ogni lista in competizione.

Articolo 41

La Commissione Elettorale è composta da:

- un presidente;
- due commissari;
- un segretario;

La Commissione deve insediarsi su convocazione del Presidente dell'Associazione.

La Commissione Elettorale ha il compito di:

- curare l'intera procedura elettorale fino all'insediamento della nuova Amministrazione;
- procedere alla verifica e convalida dei soci aventi diritto al voto, che siano in regola con i pagamenti sociali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e che non abbiano procedimenti disciplinari definitivi o in corso di cui all'art. 18, punto 4.

La nomina a componente della Commissione Elettorale è incompatibile con candidature alle cariche sociali.

I membri della Commissione Elettorale che risultino candidati o presentatori di lista devono essere sostituiti dal Collegio dei Probiviri convocato d'urgenza entro due giorni dalla presentazione della candidatura o di accettazione di altra funzione elettorale.

Articolo 42



Le elezioni si svolgono con il sistema elettorale per lista.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 200 soci aventi diritto al voto, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte di ciascun candidato, entro il quarantesimo giorno che precede la data delle elezioni. I presentatori della lista devono firmare su moduli preventivamente vidimati dalla Commissione Elettorale e distribuiti dalla stessa. Tali moduli devono contenere il nome e cognome, la data di nascita ed il numero d'iscrizione al sodalizio di ciascun socio presentatore, oltre alla firma chiara e leggibile.

Ogni

lista deve essere accompagnata da un programma sottoscritto dai componenti, da affiggere all'albo sociale, unitamente alla lista.

Il primo firmatario può indicare:

- I rappresentanti di lista;
- un socio per la Commissione Elettorale;
- due soci per ogni seggio elettorale.

I rappresentanti di lista devono:

- essere soci nel pieno godimento dei diritti sociali;
- non essere candidati.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista a pena la nullità della candidatura.

Nessuno può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, a pena di nullità della dichiarazione stessa. Nessuno può essere nominato a rappresentare più di una lista, a pena di nullità della nomina stessa.

Articolo 43

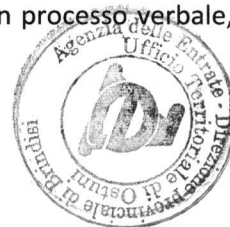
Trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, la Commissione Elettorale, alla presenza dei rappresentanti di lista, regolarmente convocati dalla stessa con invito scritto, procede alle operazioni di verifica della regolarità delle liste presentate.

Qualora vengano riscontrate irregolarità la Commissione Elettorale, ne dà comunicazione, anche mediante affissione all'albo, con invito al primo firmatario a regolarizzare la lista stessa entro e non oltre le ore 20.00 dei due giorni successivi alla contestazione.

La Commissione procede alla definitiva convalida delle liste presentate entro i quattro giorni successivi. Le liste definitive dei candidati, una volta ammesse, vengono affisse all'albo e sono trasmesse al Presidente dell'associazione per la stampa delle schede.

Le liste devono essere numerate e sistemate nella scheda secondo l'ordine di presentazione. In ciascuna lista i candidati devono essere riportati secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e distintamente per ogni carica. Di tutte le operazioni della Commissione Elettorale è redatto un processo verbale, con le indicazioni dei componenti assenti e presenti.

Articolo 44



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, flowing script.

Ciascuna lista deve indicare:

- l'organo da eleggere;
- i componenti dell'organo stesso;
- il nome ed il numero di iscrizione dei candidati;
- la sottoscrizione della candidatura da parte dei candidati;

Per ogni controversia o questione che dovesse insorgere durante la fase elettorale sarà la Commissione Elettorale a decidere.



Articolo 45

Le operazioni elettorali dovranno salvaguardare i diritti di elettorato attivo e passivo di tutti i soci, sulla base del presente statuto. Per quanto non contemplato ogni decisione, in caso di controversia, è demandata alla Commissione Elettorale.

Articolo 46

La Commissione Elettorale nomina un seggio elettorale composto da:

- un presidente;
- un segretario;
- tre scrutatori, di cui uno con funzione di vice presidente.

Ogni lista in competizione può nominare un suo rappresentante all'interno del seggio. Non possono far parte dei seggi coloro che siano candidati sottoscrittori di lista e rappresentanti di lista. I componenti dei seggi sono nominati il lunedì precedente la domenica fissata per la votazione e vengono insediati dalla Commissione Elettorale alle ore 16.00 del sabato seguente per le operazioni preliminari. Per essere ammessi a votare i soci devono esibire un documento di riconoscimento oppure essere conosciuti da un componente del seggio o da altro socio che assume la responsabilità dell'identificazione, mediante controfirma. Ricontrata l'identità personale, il Presidente del seggio consegna all'elettore una scheda aperta e una matita copiativa. Sulla lista elettorale lo scrutatore attesta il compiuto esercizio di voto. Il voto è personale, libero e segreto.

Articolo 47

Il voto si esprime nell'apposita cabina tracciando sulla scheda, con la matita copiativa ricevuta, un segno di croce sul rettangolo corrispondente al numero della lista prescelta.

Articolo 48

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali si svolgono preferibilmente nella prima domenica di marzo.

Le operazioni proseguono dalle ore 08.00 fino alle 20.00 della stessa giornata, ininterrottamente.

Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio soci che non abbiano ancora votato, il Presidente del seggio li ammette a votare.

Dopo le operazioni di voto di cui al comma precedente, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Depennato il numero dei soci che hanno votato e verificato le schede autenticate e non utilizzate, che vengono chiuse in un plico subito sigillato, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio. Uno scrutatore scelto a sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la passa al Presidente il quale pronuncia ad alta voce la validità o meno del voto e la lista suffragata. Gli

scrutatori annotano separatamente e annunziano il numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista. Il voto è valido quando esprime chiaramente la volontà dell'elettore. Il

voto è nullo quando la scheda presenta cancellature, scritture o altri segni di qualsiasi natura, nonché presenta espressione di voto su due o più numeri di lista. L a

decisione di nullità spetta al Presidente, il quale sentiti gli scrutatori ed i rappresentanti di lista, è tenuto solamente a dichiarare e verbalizzare la motivazione in base alla quale dichiara valido o nullo il voto. In caso di contestazione sia gli scrutatori che i rappresentanti di lista possono far mettere a verbale le proprie considerazioni che saranno successivamente esaminate dalla Commissione Elettorale.

Articolo 49

Compiuto lo scrutinio, il Presidente, prima di procedere alle operazioni di chiusura del seggio, ma dopo la redazione del processo verbale e la confezione del plico, trasmette immediatamente al Presidente della Commissione Elettorale una copia del quadro statistico dei risultati del seggio, contenente le seguenti indicazioni:

- numero dei soci iscritti al seggio;
- numero dei soci votanti;
- numero delle schede bianche;
- numero delle schede nulle;
- numero dei voti validi;
- numero dei voti conseguiti per ciascuna lista.



Tale quadro riepilogativo, è redatto dal segretario del seggio, e firmato dal Presidente e dagli scrutatori.

Il Presidente della Commissione Elettorale, ricevuti i quadri di tutti i seggi, alla presenza della commissione stessa e dei rappresentanti di lista in seno alla Commissione, proclama eletti i candidati della lista che abbia conseguito il maggior numero dei voti validi e firma il verbale definito redatto dal segretario della Commissione Elettorale. Qualora due o più liste riportassero ugual numero di voti, seduta stante il Presidente della Commissione Elettorale dichiara inefficace la votazione e dispone la data delle nuove elezioni per la domenica immediatamente successiva con le stesse liste e programmi.

Articolo 50

Se nel corso delle operazioni elettorali vengono a mancare, per qualsiasi motivo, i componenti dei seggi, la Commissione Elettorale provvede all'immediata sostituzione.

Articolo 51

A decidere in merito ai reclami sarà la Commissione Elettorale. Tale decisione non è soggetta ad alcuna ulteriore impugnazione. I reclami ed i ricorsi sono decisi in seduta segreta ed a voto segreto e le decisioni devono risultare in apposito verbale redatto a cura della Commissione Elettorale e firmata dal Presidente e dal segretario della Commissione Elettorale.

Articolo 52

Tutti i reclami devono essere decisi dalla Commissione Elettorale prima della proclamazione della lista vincente, nella stessa serata della votazione.

Articolo 53

Tutto il materiale elettorale: verbali, schede, tabelle di scrutinio, reclami, ecc. devono essere custoditi nell'archivio dell'associazione almeno fino alla votazione successiva.

Articolo 54

Sino all'insediamento della nuova Amministrazione, che avverrà la domenica successiva a quella delle elezioni, la gestione ordinaria sarà condotta dall'amministrazione uscente. L'Amministrazione dovrà procedere, nella settimana successiva all'insediamento, al passaggio delle consegne di tutti gli atti e del libro dell'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, mediante verbali sottoscritti dal Presidente uscente e da quello subentrante e dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti e subentranti.

Articolo 55

Tutti i soci che saranno eletti alle varie cariche sociali o, comunque, incaricati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo a svolgere compiti sociali, che non espletano il mandato loro affidato con la dovuta diligenza o non parteciperanno per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dei vari organi o comitati, di cui ciascuno è componente saranno immediatamente destituiti dalla carica o dall'incarico dal Consiglio d'Amministrazione e sostituiti da questi con altri soci. La sostituzione alle cariche sociali, proposte dal Consiglio Direttivo, devono essere portate a conoscenza all'Assemblea.

Tutti i beni patrimoniali dell'Associazione sono inalienabili. Essi appartengono a tutti gli associati. Qualora l'Associazione fosse dichiarata estinta o è sciolta, l'Assemblea dei soci nomina uno o più commissari liquidatori.

Articolo 56

Lo scioglimento e la devoluzione dei beni dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'assemblea straordinaria di cui all'art. 22 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo ed è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione di imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statuarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Articolo 57

Il presente statuto abroga e sostituisce a tutti gli effetti le norme contenute nei precedenti statuti.

Per quando non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge dello Stato in materia.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri Sociali, secondo le modalità previste dallo Statuto.

I Soci che vorranno prendere visione o esaminare i libri Sociali avranno comunque diritto a farlo previa richiesta in Segreteria con un preavviso di almeno 7 giorni

Articolo 58

In seno all'Associazione è costituita la Consulta dei saggi. E' composta dagli ex Presidenti. Essi sono convocati e consultati per questioni di particolare interesse generale dal Presidente in carica. Si esprimono con parere non vincolante. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai componenti.



Articolo 59

Il presente Statuto, regolarmente approvato e ratificato dall'Assemblea dei soci, potrà essere dalla stessa assemblea modificato **in aderenza al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117**. Il presente Statuto entra in vigore da oggi.

Le modifiche entreranno in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci. Si dà mandato per la iscrizione nel registro generale delle Associazioni nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alla Costituzione ed alle leggi vigenti in **materia nonché a quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e successive modifiche in materia di Enti del Terzo Settore ed in particolare delle Associazioni di Promozione Sociale. Qualora le norme Statutarie fossero in contrasto con il D. Lgs. 117/2017 prevarranno queste ultime.**

Dalla sede sociale, lì **22 luglio 2022**



COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	FIRMA
FUMAROLA	M. LUDOVICA	26/4/51	Fumarella M. Ludovica
FUMAROLA	COMARCA	24/2/51	Fumarella Comarcia
RUGGIOLI	ROSALE	9/1/56	Ruggio Rosale
MARULLI	RAFALE	3/10/47	Marulli Raffaele
CHIATANIS	ANGELO	29/5/53	Chiatanis Angelo
PANTORI	P. ETTO	23/6/47	Pantori P. Etto
PANTORI	RAFALE	2/1/51	Pantori Raffaele
APRILE	VINCI	14-4-1955	Aprile Vinci
AVCOR	P. ETTO	5/6/57	Avcor P. Etto
LINEULLO	NICOLÒ	15/01/1945	Lineullo Nicolò
MASTROVITO	FRANCESCO	14/07/1959	Mastrovito Francesco
DEBIO	UMBERTO	08-06-56	Debio Umberto
SANTORO	ANTONIO	2, 6, 56	Santoro Antonio
CONSONE	GIUSEPPE	1-7-56	Consoni Giuseppe
CONSONE	GIUSEPPE	21.09.63	Consoni Giuseppe
CONSONE	VINCENTINO	12-5-1951	Consoni Vincentino
CONSONE		31-08-58	Consoni Vincentino
CONSONE			Consoni Vincentino
CONSONE		30-10-1960	Consoni Vincentino
CONSERVA	LUCA	12-03-56	Conserva Luca



[Handwritten signature]